



## DETERMINAZIONE N. 821 DEL 31/7/2012

UFFICIO LEGALE - OGGETTO: LIQUIDAZIONE AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO - COMPENSI PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESTATATA DALL' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO- GIUDIZIO AVANTI AL T.R.G.A. SEZ. AUTONOMA DI BOLZANO SENT. N. 93/2011- C.D.S. SENT. N. 5371/2011 - TRA LE PARTI- ENRICO MONTAGNA/ UNIRE .

### IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**VISTO** lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**VISTA** la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione";

**VISTO** il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

**VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

**VISTA** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

**VISTA** la nota del 3 maggio 2012 prot. n. 8896 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività istituzionale dell'Agenzia anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità erariali, ha confermato che l'ASSI debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e nei limiti del bilancio preventivo 2011;

**VISTA** la deliberazione del Commissario del 22 maggio n.38 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

**VISTA** il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del 1 giugno 2012 n.40 con il quale, si dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed indispensabili nei limiti più restrittivi del deliberato bilancio preventivo 2012;



**VISTO** il giudizio innanzi al Tar Bolzano R.G. 136/2010 promosso dal sig. Enrico Montagna nei confronti dell'Unire - oggi trasformato in ASSI Legge 111 del 15/07/2011 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento ;

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato n. 5371/2011 con la quale è stato accolto l'appello proposto dall'Unire - oggi ASSI- avverso la sentenza 93/2011 del T.R.G.A. di Bolzano definendo favorevolmente per la scrivente Agenzia il suddetto giudizio;

**VISTA** la pro-forma di fattura, liquidata dal Vice Avvocato Generale Delegato - Antonio Palatiello pervenuta all'Ente in data 19/07/2012(- protocollo in entrata n. 46259 ) relativa all'attività professionale dell' Avvocatura Distrettuale di Trento che ha rappresentato e difeso l'Unire, oggi Assi nel sopra richiamato giudizio;

**CONSIDERATA** l'applicazione dell'art.21 del T.U. sull'avvocatura dello Stato, approvato con R.D. 30/10/1933, n. 1611, modificato dall' art.27 della legge 3/4/1979 n. 103, nonché in applicazione delle norme di cui alla legge 23/12/1993 n. 559, che ha soppresso le contabilità speciali disponendo l'istituzione di appositi capitoli di bilancio dello Stato;

**ATTESO CHE** la somma da liquidare in favore dell'avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento richiesta nella proforma suddetta e in applicazione delle norme sopra richiamate è pari ad € 2.007,25 ;

**CONSIDERATO** che la spesa di che trattasi, essendosi conclusa l'attività professionale dell'Avvocatura Distrettuale di Trento è da ritenersi obbligatoria ed indispensabile e non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

**VISTO** il cap 129.000 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" che presenta la necessaria disponibilità e la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento previsto nel bilancio preventivo 2012;

#### **DETERMINA**

Di impegnare la spesa di € 2.007,25 in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento sul cap 129.000 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" dell'esercizio finanziario 2012.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Ruffo Scaletta

2012-2-2